



## Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. prot. n. 7142-7379-7381-7403/I

Delibera n. 1035/17

Il Consiglio nella seduta del 16.05.2017, composto come da verbale in pari data; sentito il relatore Consigliere S. Frepneri ;

**richiamata** la delibera consiliare n. 620 del 21/03/2017 con la quale lo scrivente Ufficio ha promosso, mediante pubblicazione della medesima sul sito internet del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, un interpello in sede nazionale per la disponibilità all'applicazione temporanea non esclusiva di **n. 1 Presidenti di sezione, n. 4 Vice Presidenti di Sezione presso la Commissione Tributaria Regionale per l'Emilia Romagna;**


**rilevato** che a seguito della predetta procedura di interpello su base nazionale, sono state acquisite le richieste di applicazione dei seguenti nominativi:

NOMINATIVO	CARICA	COMMISSIONE DI APPARTENENZA	ANZIANITA' DI SERVIZIO
MANCINI ANTONIO	PS	CTR TOSCANA	20/07/2015
D'ORAZI MARCO	PS	CTP BOLOGNA	07/01/2016
BERNARDINI STEFANIA	PS	CTP LUCCA	28/01/1992

**considerato** che con la risoluzione n. 13 del 02 dicembre 2014 è stato stabilito che *“in caso di interpello nazionale per applicazioni presso le Commissioni Tributarie, il Consiglio, per l'individuazione dei componenti da applicare, previa una preliminare comparazione tra gli organici delle Commissioni Tributarie di appartenenza dei candidati e le loro esigenze di servizio, attuerà la valutazione dei partecipanti adottando quale principio generale di comparazione, in caso di eccesso delle domande rispetto ai posti disponibili, quello della maggiore anzianità di servizio nella qualifica, secondo i criteri di cui alla risoluzione Consiliare n. 4 del 17/7/2012; a parità di condizioni si farà ricorso al criterio subordinato dell'età anagrafica.*

*Le applicazioni sono riservate ai componenti di Commissioni del medesimo grado di quella di destinazione e, in assenza di aspiranti bastevoli alla copertura, potranno essere valutati, in subordine, i componenti di Commissioni di grado diverso da quello della Commissione di applicazione, purché provenienti da altra Regione. Nel caso di applicazione ad una Commissione Tributaria Regionale occorrerà in ogni caso essere in possesso dei requisiti per la nomina a componente di quest'ultima”;*

**esaminate** le istanze trasmesse dalle segreterie delle rispettive Commissioni Tributarie, corredate:





## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

- A) dalle dichiarazioni dei candidati del possesso dei requisiti richiesti, dell'assenza di incompatibilità, di cui all'art. 8, comma 1-bis d.lgs. 545/92, in riferimento alla sede di applicazione, dell'assenza di provvedimenti disciplinari comminati o di procedimenti disciplinari in corso;
- B) dalle documentazioni relative ai previsti nulla osta dei Presidenti di Commissione, nei quali si attesta il regolare svolgimento delle funzioni, avuto riguardo all'attività effettivamente svolta, ed al numero di applicazioni interne in corso;
- C) dell'attestazione del possesso di uno dei requisiti per la nomina nell'incarico richiesto presso una CTR, di cui alle lettere da a) a g) dell'articolo 5 del D.Lgs. 545/92;

**tenuto conto** che nell'applicazione ad una Commissione Tributaria Regionale hanno precedenza gli appartenenti ad altre CTR e che i componenti di Commissioni Tributarie Provinciali possono essere valutati solo in assenza degli anzidetti candidati e se provenienti da altra regione;

**rilevato** che il Presidente di sezione **Marco D'ORAZI**, deve essere escluso dalla procedura in quanto in servizio presso la Commissione Tributaria Provinciale dell'ambito di appartenenza della CTR per l'Emilia Romagna;

**rilevato** che la Dott.ssa Stefania BERNARDINI per effetto di un separato interpello, risulta applicata alla CTP di Roma ed alla CTP di Perugia e, pertanto, deve essere esclusa dalla presente procedura avendo superato il limite consentito di applicazioni esterne;

**considerato** che il numero dei partecipanti ammessi è pari o inferiore a quelli banditi e che, pertanto, non si rende necessario procedere a valutazioni di precedenza;


**visto** l'art.24 del D.Lgs. 545/92;

**viste** le Risoluzioni Consiliari n. 07 del 13/10/2015 e n. 3 del 18/10/2016;

### **DELIBERA**

l'applicazione, in via non esclusiva presso la **Commissione Tributaria Regionale per l'Emilia Romagna**, a decorrere dal 01/06/2017 e per un periodo di 12 mesi, o minor periodo fino alla definizione di procedure concorsuali per tale sede, dei seguenti componenti:

- per la carica di **Presidente di sezione** il dott. **MANCINI Antonio**, in servizio presso la CTR della Toscana;
- Si pubblichi sul sito internet del Consiglio di Presidenza;





## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

Si comunichi:

- alla **Direzione della Giustizia Tributaria Ufficio III**- “Rapporti con il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria e coordinamento degli organi di giurisdizione tributaria”;
- al Presidente della **Commissione Tributaria Regionale della Toscana**, che avrà cura di notificare la presente delibera all’interessato;
- al Presidente della **Commissione Tributaria Regionale per l’Emilia Romagna**, invitandolo a comunicare allo scrivente Ufficio la sezione di assegnazione, rammentando che non possono essere disposte ulteriori applicazioni interne, e la data di rientro alla Commissione di appartenenza degli applicati, sia in caso di completamento dell’organico per nuove nomine conseguenti alla definizione di procedure concorsuali e sia per scadenza naturale dell’applicazione.

IL PRESIDENTE  
Mario CAVALLARO

